

E-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C). Dal 1° luglio 2021 operativi i regimi Iva OSS e IOSS

Novità in arrivo per le imprese italiane e straniere che vendono i loro prodotti nell'Ue a consumatori finali e/o assimilati, tramite l'uso di interfacce elettroniche proprie o di terzi. Dal 1° luglio, infatti, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico (MOSS) si amplierà per includere anche le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali UE. In particolare, divengono operativi due nuovi regimi Iva: IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro e OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell'Ue e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all'Iva nello Stato membro di consumo.

Con il Provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate viene definito, quindi, l'ultimo tassello di questo nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell'Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza, individuando gli uffici e le attività collegate ai due nuovi regimi speciali Iva, IOSS e OSS, essenziali per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta dovuta.

Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418, l'Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Riforma del sistema tributario. Il Manifesto dei Commercialisti

Otto priorità per una riforma complessiva che si ponga come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato oggi il suo Manifesto per la riforma del sistema tributario, con la consapevolezza che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica proprio questa riforma tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del

Sostegni-bis automatici per 1,8 milioni di partite Iva. Erogati 5,2 miliardi di euro con bonifici e crediti d'imposta

Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni-bis (art. 1 del D.L. n. 73/2021) a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021). Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro – che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d'imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

Emergenza Covid: incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sull'abitazione principale del debitore

È illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 128/2021 depositata oggi (redattore il giudice Giovanni Amoroso) pronunciandosi su questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo relative all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto "Milleproroghe").

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi "senza cassa": le istruzioni per la

compilazione del Quadro “RR” e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l’Istituto previdenziale oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

Decreto “Riaperture”: approvazione definitiva in Senato | Sospese le sanzioni per la violazione di alcuni obblighi di trasparenza per erogazioni pubbliche

Mercoledì 16 giugno, con 214 voti favorevoli, 25 contrari e 7 astenuti, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in via definitiva, il Ddl n. 2271, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (Cd. Decreto-Riaperture).

Il decreto-legge n. 52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19. Nel testo originario del decreto legge è poi confluito, tramite due emendamenti del Governo, il contenuto di due decreti legge: il decreto legge n. 56/2021 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ed il decreto legge n. 65/2021, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», dei quali l'articolo 1 della legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti. Tra le delle disposizioni del Decreto

Riaperture, approvato definitivamente dal Senato, di rilievo in ambito societario è la disposizione contenuta nell'articolo 11-sexiesdecies, rubricato: «Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2021

In questo numero:

- il PVC di terzi non allegato (aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza);
 - le modifiche al Superbonus 110%;
 - i termini di ODV, APS e ONLUS per “adeguare” gli statuti con maggioranze semplificate;
 - il fondo patrimoniale e bisogni familiari (scongiurata la probatio diabolica con l'ammissione della prova per presunzioni);
 - gli ISA 2021 (diffusa la circolare con le regole per il periodo d'imposta 2020);
 - l'indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell'INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI;
 - il cambio di rotta dell'Inps sulla determinazione dell'imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
-

Delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria di province e città metropolitane. Attivata la procedura di trasmissione tramite portale del Federalismo Fiscale

A decorrere dal 16 giugno 2021 è stato attivato nell'ambito del Portale del federalismo fiscale il servizio "Gestione tributi provinciali", destinato alla trasmissione da parte delle Province e Città Metropolitane delle delibere regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

Le novità sulle indennità una tantum e sulla NASpI previste dal Decreto Sostegni-bis

Il decreto-legge Sostegni-bis ha disposto la proroga delle indennità Covid-19 introdotte dal decreto-legge Sostegni e l'introduzione di nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

Con messaggio 16 giugno 2021, n. 2309 l'Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure.

Promozione della compliance. L'Agenzia delle entrate aggiorna il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi

Aggiornato il software "Compliance" (Versione 1.0.7 del 18/06/2021) che consente il calcolo delle sanzioni e degli interessi per regolarizzare, attraverso il ravvedimento, errori (che hanno determinato una maggior imposta dovuta o un minor credito utilizzato ai fini irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributo straordinario di solidarietà) risultanti nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di promozione della compliance relativa agli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con compilazione automatica del Modello F24 utile al perfezionamento del versamento.

Via libera alla

Certificazione verde COVID-19

Prende il via in Italia la Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che facilita nel nostro Paese la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

"Green pass", firmato il Dpcm. Dal 1° luglio certificati validi in tutta l'Ue

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con la firma del DPCM si realizzano le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green Pass", che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Acquisto sistemi filtraggio acqua potabile. Approvato il provvedimento con i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta

Approvate le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il credito d'imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Si tratta, in particolare, di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Con un provvedimento definiti i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approvato il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. Prima finestra, febbraio 2022 per comunicare le somme pagate nel corso del 2021

Imbarcazioni da diporto e

navigazione in alto mare. Online il modello di comunicazione dei requisiti per la non imponibilità dell'Iva

Pronto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità dell'Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare. Online anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per l'invio, che sarà possibile a partire dal 15 luglio prossimo.

Recepimento della direttiva e-commerce: in Gazzetta il D.Lgs. con le nuove regole dal 1° luglio 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'atteso decreto legislativo che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le disposizioni

del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell'art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge Semplificazioni/Governance PNRR

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco), dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta), dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale (Colao), dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani), dal ministro della cultura (Franceschini) e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini), trasmesso alla Camera dei deputati, recante: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – (Atto Camera n. 3146).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2021

In questo numero:

Speciale – il Decreto-Legge “Sostegni-bis” (Testo coordinato con le norme richiamate o modificate e guida normativa delle misure fiscali e per il sostegno alle imprese e all’economia)

Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non

verranno applicate sanzioni civili o interessi

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l'INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

Bonus affitti Decreto Sostegni-bis. Non cambia il codice tributo

L'Agenzia delle entrate con una risposta pubblicata l'11 giugno 2021 nel proprio sito web (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni>) chiarisce che “per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020

Credito di imposta per i servizi digitali per le imprese editrici. Domande dal 20 ottobre al 20 novembre 2021

L'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisizione di servizi digitali, di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal D.P.C.M. 4 agosto 2020. In particolare, le domande di ammissione per l'anno 2021 potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.

Revisione del Redditometro. In "consultazione pubblica" lo schema di decreto da adottare ai sensi

dell'articolo 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/73

Il MEF – Dipartimento delle Finanze – sottopone alla consultazione pubblica lo schema di decreto diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).

Visualizzazione e stampa modello 730-4 2021. Pronto il software

Rilasciato il software Visualizzazione 730-4 2021 (Versione: 1.0.0 del 10/06/2021) che consente la visualizzazione e la stampa dei documenti 730-4 2021 contenuti nelle forniture che l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta ovvero agli intermediari da questi incaricati.

Decreto Sostegni-Bis. La mappa delle disposizioni per

le imprese, il lavoro e giovani

Il [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), si compone di 78 articoli, suddivisi in 9 Titoli.

Di seguito, in estrema sintesi, il contenuto.

Il Titolo I (articoli da 1 a 11) detta disposizioni di sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, riconosce un **«ulteriore»** contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021). I commi da 5 a 15 riconoscono un **contributo a fondo perduto, alternativo** a quello di cui ai commi da 1 a 4 e di importo non superiore a 150.000 euro, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. I commi da 16 a 27 stanziavano 4 miliardi di euro per riconoscere un **contributo a fondo perduto di importo** non superiore a 150.000 euro, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività

d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, erogato a condizione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. Al **comma 30** del medesimo articolo 1, dispone che le eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 2**, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il «**Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) e dell'articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

L'articolo 3 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto Sostegni) per la **concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.**

L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020 e che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 5 proroga fino al mese di luglio 2021 la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici** (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in corso dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41 del 2021.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una **riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure**

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 7 rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo finalizzato a **sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane**, demandando ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse; **include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai *tour operator* tra quelli il cui pagamento è coperto dal *tax credit vacanze***; istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; infine, proroga e rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

L'articolo 8 interviene, innanzitutto, sulla **disciplina del credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settore tessile, moda e accessori), stanziando ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022. Esso, inoltre, rfinanzia di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti **nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati**. Una quota pari a 20 milioni del rfinanziamento viene destinata a favore dei **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini**

zoologici.

L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali; inoltre, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta *plastic tax*, ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

L'articolo 10 reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020; istituisce un fondo (con una dotazione di 56 milioni di euro), per il ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da *Covid-19*; rfinanzia, per 180 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche; amplia l'operatività e rfinanzia il Fondo di garanzia per l'implantistica sportiva (30 milioni di euro per il 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'implantistica sportiva (13 milioni di euro per l'anno 2021).

L'articolo 11 detta misure urgenti di sostegno *all'export* e all'internazionalizzazione, incrementando di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri

(cosiddetto Fondo legge n. 394 del 1981) e di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri.

Il Titolo II (articoli da 12 a 25) detta misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese. Tra questi si segnala.

L'**articolo 12** introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il **Fondo di garanzia PMI** (che viene rifinanziato di 1 miliardo di euro nel 2021), su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (**dunque, PMI e imprese cosiddette *mid cap***) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle «*prime perdite*» di tali portafogli copre fino al 25 per cento del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore; probabilità di *default* calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp up*) di 24 mesi.

L'**articolo 13** proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, **rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE**, del Fondo di garanzia PMI.

L'**articolo 14** esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up*

innovative e PMI innovative, nonché le **plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative**, in presenza di specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

L'**articolo 15** istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

L'**articolo 16** proroga fino al **31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti** (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale.

L'**articolo 17** interviene sulla disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosiddetti interventi in *Temporary Framework*). Si chiarisce inoltre che l'emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all'apporto di liquidità.

L'articolo 18 incide sulla **disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione**, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare, per le procedure concorsuali si ripristina la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento, emettendo nota di credito IVA, già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

L'articolo 19 proroga al **31 dicembre 2021** la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA). La disposizione introduce altresì un **regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica)** per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021. La norma, infine, stabilisce che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento).

L'articolo 20 consente anche ai **soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** a condizione che

si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e che gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 21 incrementa di 1 miliardo di euro le risorse del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali.

L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milioni di euro.

Il Titolo III (articoli da 26 a 35) detta misure per la tutela della salute. Tra questi si segnala.

L'articolo 31 prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; inoltre, modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech.

L'articolo 32 introduce, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Il credito

d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Titolo IV (articoli da 36 a 50) detta disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l'ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

L'articolo 37 estende la cumulabilità del reddito di ultima istanza, escludendo dai limiti di reddito previsti per il suo riconoscimento in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità.

L'articolo 38 prevede che fino al 31 dicembre 2021 non si applichi, per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

L'articolo 39 estende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed esclusivamente per il 2021, le

disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti e rifinanzia per l'anno 2024 le disposizioni in materia di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

I commi 1 e 2 dell'**articolo 40** prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la **possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale**. I trattamenti sono subordinati alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e sono ammessi per una durata massima di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, per tali trattamenti non si applica la contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro. Il comma 3 dell'**articolo 40** prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, con riferimento a periodi (o frazioni di periodo) di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compresi nel secondo semestre del 2021. I commi 4 e 5 **precludono la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo** (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31

dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021.

L'**articolo 41** istituisce in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il «**contratto di rioccupazione**», quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, avente quale finalità l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero del 100 per cento della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua.

L'**articolo 42** riconosce un'indennità *una tantum*, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari dell'analoga indennità precedente la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda all'INPS. La nuova indennità è

erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021.

L'**articolo 43** prevede uno sgravio relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati, operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'esonero è riconosciuto, nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro (per il 2021), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti mesi.

L'**articolo 44** prevede, entro il limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2021, un'**indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione** presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva (riconosciuto dal CONI o dal CIP), ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'**articolo 45** prevede, fino 31 dicembre 2021, la possibilità (già riconosciuta per il 2020) di prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto), il **trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva**. Tale ulteriore proroga è concessa, previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi

siano state particolari complessità per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato. L'**articolo 46** autorizza una spesa di 70 milioni di euro per il 2021 per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Agli oneri previsti dalla norma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza. Vengono modificate, inoltre, le norme del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti la *governance* e l'organizzazione di ANPAL, disponendo la nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto dell'ANPAL, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione. Infine, vengono stanziati 50 milioni di euro per il 2021 per il finanziamento degli Istituti di patronato e assistenza sociale.

L'articolo 47 differisce dal 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

L'**articolo 48** istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «**Scuole dei mestieri**», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti. La norma demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura.

L'articolo 49 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2021 per **l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti.**

L'articolo 50 prevede che le regioni e le province autonome, in deroga alla normativa vigente, autorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai dipartimenti di prevenzione.

Il Titolo V (articoli da 51 a 57) detta disposizioni in materia di enti territoriali.

Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) detta disposizioni in materia di giovani, scuola e ricerca.

Nel corpo del Titolo si segnala l'articolo 64 che proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa («**Fondo Gasparrini**»), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19; incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del **Fondo di garanzia per la prima casa**, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici; **dispone talune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà (nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione) riferiti alle "prime case", a favore di**

soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età; infine, incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili, destinando tali risorse al finanziamento delle politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio.

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67) detta disposizioni in materia di cultura.

L'articolo 65 incrementa, per l'anno 2021, di 47,85 milioni per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponendo che quota parte dell'incremento del fondo è destinata a **riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal settore per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2;** incrementa di 20 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020; incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso; modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi; riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo

per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica; **esonera, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico**, istituendo un fondo destinato al ristoro dei Comuni a fronte della conseguente diminuzione delle entrate; sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021; infine, **incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della cosiddetta Card cultura ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.**

L'**articolo 66** introduce disposizioni in materia di previdenza e assistenza **nel settore dello spettacolo**, con particolare riferimento alla indennità di malattia, all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla tutela e al sostegno della genitorialità, alla assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ai contributi a fini pensionistici, all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali.

L'**articolo 67**, commi da 1 a 6, riconosce alle **imprese editrici di quotidiani** e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, **accordi di filiera orientati** a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di

giornali, un **credito d'imposta fino al 30 per cento della spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite**, risultanti da apposita attestazione. Il credito d'imposta è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 7 stabilisce che, per l'anno 2021, l'IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, **in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento** (in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria). I commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73) detta disposizioni in materia di agricoltura e trasporti

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. In particolare: **innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina** (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui

finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi da 4 a 8); **estende alle donne, a prescindere dall'età, l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto)** (comma 9); prevede che **gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica** (commi da 10 a 12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina del Fondo agrumicolo per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (comma 15).

L'**articolo 69**, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, **un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo** e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'indennità in oggetto è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021. I commi 6 e 7 riconoscono un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende dei settori agrituristico e vitivinicolo, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.**

L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato a tal fine di 105 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi da 1 a 3); per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4 e 5); per le società cooperative che gestiscono i servizi di

ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti relativi all'anno 2020 (comma 6); e, infine, per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per complessivi 56 milioni di euro (comma 7).

Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) detta le disposizioni finali e finanziarie

L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si prevede dunque, ai fini del passaggio di funzioni, che entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021. Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. Parallelamente, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passa alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021.

L'articolo 78 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 25 maggio.

La ratio del D.L. “Sostegni-bis”

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*». – A.C. n. 3132

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni-bis”

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*». – A.C. n. 3132

Il testo del D.L. “Sostegni-bis”

[Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021](#), recante: «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*». Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 25 maggio 2021

Dichiarazioni 2021, p.i.

2020. Raffica di modifiche per modelli, istruzioni e software

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate (all'8 giugno 2021) dei software 2021 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Le modifiche seguono i recenti aggiornamenti, introdotti con i comunicati dell'8 giugno 2021, delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2021.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2021

In questo numero:

Speciale – Decreto “Sostegni” convertito in legge

(Testo e guida normativa delle misure fiscali e per il sostegno alle imprese e all'economia)

In Gazzetta il decreto-legge per la governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 129 del 31 maggio 2021, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

Bonus Collaboratori Sportivi: erogazione automatica aprile e maggio. Da Sport e Salute S.p.A le istruzioni e le risposte alle domande più frequenti (Faq)

Come previsto dall'art. 44, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "decreto sostegni-bis", Sport e Salute S.p.A. (Link al sito web: <https://www.sportesalute.eu/>) procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l'indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all'erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall'art. 44, sopra richiamato.

Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 44 del c.d. "Decreto sostegni-bis", ai fini dell'erogazione dell'indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.

Rimborso spese per Pc e tablet per lezioni tramite DaD per figli dei dipendenti. Fuori dall'Irpef

Il rimborso erogato dall'azienda al dipendente per l'acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall'Irpef anche i voucher rilasciati per l'acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD. È la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 37/E, al quesito posto da una società che, nell'ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l'acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.